

Da SANT AGATA LI BATTIATI sindaco
A SANT AGATA LI BATTIATI sindaco, protocollo@pec.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it
Data giovedì 17 ottobre 2013 - 12:09

**SANT'AGATA LI BATTIATI - Invio DELIBERAZIONE 273/2013/PRSP- ADUNANZA
SEZ.CONTR. 19 SETTEMBRE 2013 (ore 10,00)**

CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
SERVIZIO DI SUPPORTO
IL DIRIGENTE

- Al Presidente del Consiglio Comunale
- Al Sindaco
- Al Collegio dei Revisori del Comune di SANT'AGATA LI BATTIATI (CT)

Si trasmette copia della deliberazione adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana e relativa lettera di trasmissione da inoltrare, entrambe, ai destinatari indicati in indirizzo.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

sicilia.controllo@corteconticert.it

F.to IL DIRIGENTE Maria Di Francesco

Allegato(i)

Deliberazione 273 SANT'AGATA LI BIATTIATI.pdf (571 Kb)
Lettera trasmissione Deliberazione 273 SANT'AGATA LI BIATTIATI.pdf (55 Kb)

COMUNE S. AGATA LI BATTIATI
PROTOCOLLO GENERALE
NUM. 16856
DEL 21-10-2013



RAGIONERIA
PROT. N° 1174
DEL 21/10/13

*2.10.13
Sp. per
Ms. Len.
Maurizi
La Nello*

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
SERVIZIO DI SUPPORTO
IL DIRIGENTE

CORTE DEI CONTI



0009122-17/10/2013-SC_SIC-R14-P

Al Presidente
del Consiglio Comunale
SANT'AGATA LI BATTIATI (CT)

Al Sig. Sindaco
del Comune di
SANT'AGATA LI BATTIATI (CT)

Al Collegio dei Revisori
del Comune di
SANT'AGATA LI BATTIATI (CT)
TEL N 095 - 750 12 37 - 750 12 31

PEC: sindaco@pec.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it
protocollo@pec.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it

Oggetto: Controllo finanziario degli enti locali - RENDICONTO 2011 e BILANCIO DI PREVISIONE
2013 - ai sensi dell'art. 148 bis del T.U.E.L.
- Trasmissione deliberazione n. 273/2013/PRSP.

Si trasmette, copia della deliberazione n. 273/2013/PRSP adottata dalla
Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza
del 19 SETTEMBRE 2013 (ore 10,00).

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei
destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente
indirizzo:

sicilia.controllo@corteconticert.it

rappresentando che i termini legali decorrono comunque dalla data riportata
sul messaggio di avvenuta consegna della trasmissione della presente nota a mezzo PEC.

Mania Di Francesco
Mania Di Francesco

REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei conti

nell'adunanza del 19 settembre 2013, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo – Presidente

Anna Luisa Carra– Consigliere

Giovanni Di Pietro – Referendario – Relatore

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

visto l'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, in particolare, l'art 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

visto l'articolo 148 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 come convertito con la legge 213/2012;

viste le "Linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazione sul rendiconto dell'esercizio 2011 e sul bilancio di previsione 2012, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 10/AUT/2012/INPR;

vista la deliberazione di questa Sezione n.204/2012/INPR avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2011 e sul bilancio di previsione 2012";

vista la nota del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana datata 21 agosto 2012, con la quale è stata inoltrata al Sindaco del Comune di Sant'Agata Li Battiati e al Collegio dei revisori la suindicata deliberazione n. 204/2012/INPR, nonché i relativi questionari ai fini della loro restituzione a questa Sezione da parte dell'organo di revisione;

esaminate le relazioni compilate dall'organo di revisione contabile del Comune di Sant'Agata Li Battiati trasmesse a questa Sezione in data 20 dicembre 2012 e 17 gennaio 2013;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo con la quale la Sezione medesima è stata convocata per il giorno 19 settembre 2013 ai fini degli adempimenti di cui al citato comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

essendo pervenuta una memoria da parte dell'ente, a firma del sindaco, datata 17/09/2013;

udito il relatore referendario Giovanni Di Pietro;

essendo presenti in rappresentanza del Comune di Sant'Agata Li Battiati la dott.ssa Concetta Maria Fioresta, segretario generale e la dott.ssa Agata La Rocca, responsabile del servizio economico finanziario;

Premesso che:

- l'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.
 - la finalizzazione di tale controllo, anche alla luce delle innovazioni introdotte dall'articolo 148 bis del TUEL, è principalmente rivolta alla verifica degli obiettivi posti dal patto di stabilità, all'osservanza dei vincoli in materia di indebitamento e alla verifica dell'assenza di irregolarità capaci di pregiudicare gli equilibri economico finanziari degli enti.
 - la sentenza della Corte Costituzionale n.60/2013 fornisce, da ultimo, utili elementi per un corretto inquadramento dei poteri di controllo riconosciuti, nella predetta materia, alla Corte dei conti, anche per effetto dei più recenti interventi normativi. Tali poteri di controllo, che si ricollegano all'esigenza del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, contribuiscono ad assegnare alla Corte dei conti la posizione di organo terzo ed imparziale, a garanzia dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato ordinamento.
- Tale controllo deve essere collocato in una prospettiva dinamica capace di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di misure correttive funzionali in grado di garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio con la possibilità, come regolamentato dalle predette norme, di prevedere anche interventi preventivi volti a scongiurare danni irreparabili agli equilibri di bilancio, a

salvaguardia dell'interesse alla legalità costituzionale finanziaria e della tutela dell'unità economica della Repubblica, nel rispetto delle previsioni contenute negli articoli 81,119 e 120 della Costituzione.

L'articolo 148 bis ha introdotto nuovi e più incisivi poteri alla Corte dei conti, che ha il potere di verificare l'esistenza di squilibri finanziari, di eventuali provvedimenti non aventi la necessaria copertura finanziaria, la presenza di violazioni di norme volte ad assicurare la correttezza della gestione finanziaria ed il rispetto del patto di stabilità interno, con il conseguente potere della Sezione di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito delle suddette pronunce, di assicurare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio.

Nel caso più gravi, in assenza dei necessari interventi di correzione da parte degli enti, perdurando il pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione, ove la verifica dia esito negativo, può perfino precludere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia accertata la mancanza di copertura o comunque l'insostenibilità finanziaria degli stessi.

La sussistenza di squilibri meno rilevanti o di irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento potrà comunque, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge 131/2003, giustificare eventuali segnalazioni volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

Considerato che:

- dall'esame delle predette relazioni, redatte dal Collegio dei revisori del Comune di Sant'Agata Li Battiati sono emerse le seguenti criticità:
 - il ritardo nell'approvazione del rendiconto 2011 (01/08/2012);
 - la rilevante presenza di residui attivi dei titoli I e III e passivi del titolo I con superamento dei tre relativi parametri obiettivi per l'individuazione delle condizioni di deficitarietà strutturale nonché soprattutto la conservazione in bilancio di un considerevole ammontare di residui vetusti in grado di alterare il risultato di amministrazione esposto;
 - l'irregolare utilizzo dei capitoli relativi ai servizi conto terzi;
 - la mancata adozione delle misure previste in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
 - l'insufficiente attività di recupero dell'evasione tributaria;
 - la carenza di informazioni sulle partecipazioni societarie detenute;



- il ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione 2012 (18/12/2012);
- il mancato rispetto dell'articolo 9, comma 28 del d.l. 78/2010;
- la sovrastima delle entrate previste per recupero evasione tributaria e sanzioni per violazione codice della strada.

con la memoria scritta l'Amministrazione ha fatto presente che:

In ordine al primo rilievo si riferisce sul ritardo dovuto a problematiche connesse al rinnovo degli organi politici e all'avvicendamento del responsabile del servizio finanziario.

Per quel che riguarda il secondo rilievo si forniscono chiarimenti sulla consistenza dei residui attivi e passivi ancora conservati in bilancio.

In riferimento al terzo rilievo si conferma la non corretta imputazione di talune voci tra quelle ricondotte ai servizi conto terzi.

Con riguardo al quarto rilievo si conferma la mancata adozione di misure idonee ad assicurare la tempestività dei pagamenti come previsto dall'articolo 9 della legge 102/2009.

In ordine al quinto rilievo si riferisce sulle iniziative assunte dall'ente per incrementare il recupero dell'evasione tributaria.

In riferimento al sesto rilievo si forniscono alcuni dati sulle partecipazioni detenute ma al contempo si conferma la mancanza di informazioni dettagliate relative ai dati dei bilanci delle predette società partecipate.

Per quel che attiene al settimo rilievo si evidenzia che il ritardo dell'approvazione del bilancio di previsione è da imputare al ritardo con il quale sono stati comunicati i trasferimenti da parte della regione.

In merito all'ottavo rilievo si forniscono deduzioni specifiche relative al mancato rispetto della previsione legislativa contenuta nell'articolo 9 comma 28 del decreto legge 78/2010.

Infine, con riguardo all'ultimo rilievo si forniscono dettagliate informazioni sulle previsioni di entrata contenute nel bilancio di previsione sui dati a supporto delle stesse.

In riferimento al primo e al settimo rilievo, pur prendendo atto di quanto riferito nella memoria dell'ente, non risulta possibile giustificare la ritardata approvazione del rendiconto 2011 intervenuta solo in data 01/08/2012 e del bilancio di previsione, intervenuta in data 18/12/2012, ben oltre i termini posti dal legislatore per la puntuale approvazione dei suddetti documenti contabili.

L'approvazione tempestiva dei documenti contabili consente di rispettare i termini per una corretta programmazione, evitando di sovrapporre adempimenti diversi che finiscono per ostacolare la regolare attività e che producono anche conseguenze pregiudizievoli per l'ente, che viene sottoposto alla procedura prevista dall'articolo 141 del Tuel.

Il secondo rilievo evidenzia la presenza di un consistente ammontare di residui attivi e passivi che testimonia la difficile situazione economico finanziaria dell'ente e che pur tenendo conto



delle giustificazioni dedotte dall'amministrazione determina il superamento dei tre parametri di deficitarietà posti dal d.m. 24/09/2009; in particolare si rileva una consistente mole di residui attivi di competenza, riferiti ai titoli I e III, che risultano pari a 2.471.000,00 euro superando così la percentuale posta dal d.m. 24/09/2009 e che denotano altresì un'attività di accertamento e di riscossione dei tributi poco efficiente.

I residui attivi totali, sempre riferiti ai titoli I e III, anche essi risultano avere una consistenza superiore a quella posta come limite dal relativo parametro di deficitarietà.

Infatti l'ammontare complessivo di tali residui è pari ad euro 2.586.000,00 così risultando superiore alla soglia percentuale del 65% posta dal d.m. 24/09/2009 in rapporto alle entrate correnti riferite ai medesimi titoli.

Un'ulteriore criticità legata alla gestione dei residui è quella legata alla conservazione in bilancio di residui attivi, riferiti ai titoli I, III e VI, aventi un'anzianità superiore ai 5 anni e pertanto da ritenere di dubbia esigibilità per l'ente con l'ulteriore conseguenza che tali residui possono concorrere alla formazione di un risultato di amministrazione che presenta un dato non certamente attendibile.

In particolare risultano residui vetusti, relativi al titolo I, per un importo pari ad euro 1.358.408,00, relativi al titolo III per un importo pari ad euro 51.148,00 e relativi al titolo VI per un importo corrispondente ad euro 306.827,00.

Deve peraltro evidenziarsi inoltre la presenza di un elevato ammontare di residui passivi, quantificato in una somma corrispondente ad euro 4.346.185,00, anche essi superiori al limite posto dal d.m. 24/09/2009 ai fini dell'accertamento della condizione di strutturale deficitarietà, dimostrando la difficoltà dell'ente di reperire la necessaria liquidità per soddisfare i propri debiti.

Il terzo rilievo pone in evidenza il non corretto utilizzo dei servizi conto terzi in difformità a quanto previsto dall'articolo 168 TUEL e dai principi contabili che regolamentano la materia (principio n. 2 punto 25).

Tali norme elencano una serie di ipotesi di stretta interpretazione che giustificano l'imputazione di entrate e di spese in conto terzi, sempre sul presupposto della situazione di neutralità dell'ente rispetto a tali voci.

Nel caso specifico le voci evidenziate dal comune di Sant'Agata li Battiati non sembrano rispettare i suddetti presupposti e pertanto si richiama l'ente ad una corretta imputazione delle singole poste contabili al fine di permettere una rappresentazione fedele della situazione finanziaria dell'ente evitando l'inserimento tra i servizi conto terzi di poste contabili che trovano una più corretta collocazione nelle singole voci in entrata ed in uscita all'interno del bilancio.

Peraltro si deve anche rilevare come il legislatore, con l'introduzione dell'articolo 7 del decreto legislativo 118/2011, abbia rafforzato il contenuto delle disposizioni già previgenti stabilendo che l'imputazione di singole voci nei capitoli destinati a regolamentare i servizi conto terzi non possa avvenire neppure a titolo provvisorio.

Deve anche sottolinearsi che l'imputazione di specifiche voci non rispondenti ai requisiti come sopra descritti può determinare, quale effetto, di alterare le rappresentazioni contabili esposte in bilancio ed alterare i saldi che sono rilevanti ai fini della valutazione del rispetto del patto di stabilità e del limite della spesa del personale.

Il quarto rilievo ha ad oggetto la mancata adozione delle misure volte ad assicurare la tempestività dei pagamenti conformemente a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 102/2009 e tale adempimento non risulta derogabile pur tenendo conto delle motivazioni espresse dall'ente in ordine alle difficoltà conseguenti alla carenza di liquidità dell'amministrazione.

In riferimento al quinto rilievo si sono poste in evidenza le carenze correlate all'attività di recupero dell'evasione tributaria anche in considerazione della difficoltà della situazione economico finanziaria dell'ente.

Tuttavia si prende atto di quanto dedotto dall'amministrazione in riferimento all'azione di recupero dell'evasione tributaria ICI e delle ulteriori azioni intraprese con riguardo al recupero dell'evasione degli altri tributi e delle altre imposte.

In merito al sesto rilievo, attinente alla carenza di informazioni relative agli organismi partecipati dall'ente, pur prendendo atto di quanto dichiarato in ordine alla sussistenza delle singole partecipazioni, deve comunque considerarsi la necessità che ogni singola partecipazione, anche quelle minoritarie, deve essere costantemente controllata al fine di verificare il perdurante interesse al mantenimento e l'andamento della stessa e potere eventualmente adottare i provvedimenti conseguenti.

In riferimento all'ottavo rilievo viene in considerazione il mancato rispetto della previsione contenuta nell'articolo 9 comma 28 del decreto legge 78/2010, come successivamente modificato per effetto dell'articolo 4 comma 102 della legge 183/2011, sulla base del quale si è ritenuto possibile estendere la previsione normativa anche agli enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2012.

La suddetta norma stabilisce la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del cinquanta per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.

Per le medesime amministrazioni destinatarie del suddetto vincolo deve anche considerarsi un'analoga limitazione relativa ai contratti di formazione lavoro e agli altri contratti formativi, ai contratti di somministrazione e al lavoro accessorio.

Le disposizioni contenute nell'articolo 9 comma 28 costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica rispetto ai quali anche gli enti locali devono conformarsi nell'interesse superiore alla salvaguardia e al mantenimento dei vincoli e dei parametri di finanza pubblica:

Tale principio viene ribadito dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la deliberazione n. 11/2012 nella quale si chiarisce il carattere cogente del vincolo posto per gli enti locali e si evidenzia la possibilità di una diretta applicazione della norma riservando la possibilità di un



adattamento delle disposizioni in essa contenute solo a favore degli enti di minori dimensioni al fine di permettere di conciliare le concrete esigenze operative degli stessi.

Si deve peraltro rilevare che viene garantita agli enti locali la possibilità di un'attuazione mediata attraverso la predisposizione di un atto regolamentare in grado di favorire il rispetto dell'autonoma determinazione degli enti interessati pur rispettando comunque l'obiettivo complessivo della riduzione della spesa.

La predisposizione dell'atto regolamentare potrà trovare una sua giustificazione nei casi nei quali l'applicazione diretta della norma possa creare un pregiudizio per il regolare svolgimento delle funzioni fondamentali dell'ente e in tal caso le norme regolamentari potranno anche favorire un'attuazione in grado di compendiare le diverse previsioni contenute nel precetto normativo al fine di pervenire comunque al risultato complessivo della riduzione della spesa.

Tali premesse e la necessità comunque di pervenire nel corso dell'esercizio finanziario alla riduzione della spesa non consentono di giustificare le fattispecie elencate dall'amministrazione per giustificare il superamento del limite posto dall'articolo 9, comma 28 anche in considerazione della possibilità per talune di esse, pur in presenza di un impegno già preesistente, di risolvere anticipatamente il vincolo costituito per la necessità, per l'ente, di rispettare la specifica previsione imposta dal legislatore.

Infine, con riguardo all'ultimo rilievo, la sovrastima delle previsioni relative al recupero dell'evasione tributaria e dei proventi relativi alle sanzioni connesse alle violazioni del codice della strada non appare giustificata dalle osservazioni dell'amministrazione dal momento che le previsioni di entrata contenute nel bilancio di previsione non sembrano rispettare il principio di attendibilità delle previsioni in quanto non in linea con i dati relativi agli accertamenti e alle riscossioni degli ultimi esercizi ed in mancanza di dati concreti in grado di dimostrare la realizzabilità delle stime compiute.

P. Q. M.

All'esito della verifica sul rendiconto 2011 e sul bilancio di previsione 2012 accerta la presenza dei profili di criticità, così come evidenziati con riferimento ai punti 1,2,3,4,6,7,8 e 9 del provvedimento di deferimento.

ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Presidente del Consiglio comunale ai fini dell'adozione delle necessarie misure correttive, oltre che al Sindaco e al Collegio dei revisori del Comune di Sant'Agata Li Battiati affinché l'ente, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente pronuncia, provveda alla trasmissione dei provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità e ripristinare gli equilibri di bilancio ai fini della successiva verifica di questa Sezione.

L'ESTENSORE

(Giovanni Di Pietro)

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

17 OTT. 2013

IL

IL DIRIGENTE

(Dott. ssa Maria Di Francesco)



IL PRESIDENTE

(Ma. Grazia Graffeo)